

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI COLLEGATI AL PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE VILLE VENETE

AGGIORNAMENTO

DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ E LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 1. Soggetti proponenti

Le proposte progettuali possono essere presentate dai proprietari di Ville Venete, dagli Enti Pubblici e Privati, da Istituti scolastici, da Associazioni senza fini di lucro, da Fondazioni e Società.

Art. 2. Proposte progettuali finanziabili

Le presenti Linee Guida disciplinano i criteri per la valutazione dell'ammissibilità e la determinazione dei contributi nonché le modalità di presentazione delle istanze per la concessione di contributi a favore di coloro che intendono promuovere eventi, manifestazioni, iniziative strettamente connesse ad attività culturali e promozionali delle Ville Venete in grado quindi di promuovere la sensibilizzazione della comunità ed in particolare delle giovani generazioni al riconoscimento del valore storico culturale e paesaggistico delle Ville Venete e dei beni storici ed artistici in quanto elementi determinanti della qualità della vita e dell'identità veneta, oltre che opportunità di sviluppo economico e sociale legato al territorio, attraverso la promozione turistica delle Ville.

Le attività o iniziative possono rivestire anche carattere enogastronomico, sportivo e turistico.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, iniziative che riguardano attività istituzionale interna dei soggetti richiedenti.

Art. 3 Motivi di esclusione

Non sono ammissibili le domande che presentano le seguenti caratteristiche:

- sono presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 1 delle presenti linee guida;
- fanno riferimento ad iniziative non ammissibili ai sensi dell'articolo 2 delle presenti linee guida;
- presentate da soggetti non in regola con la normativa vigente in materia contributiva (DURC) e che non hanno sanato l'irregolarità entro 30 giorni dalle scadenze dei termini di cui all'articolo 7 delle presenti linee guida;
- presentate da soggetti non in regola ai sensi della legge regionale n. 16/2018;
- riguardano manifestazioni prevalentemente orientate verso finalità di carattere commerciale;
- sono presentate con modalità diverse e/o oltre il termine indicati nelle presenti linee guida;
- riguardano un'iniziativa per la quale è già stata presentata domanda nell'ambito della stessa annualità.

Art. 4. Spese ammissibili e non ammissibili

Sono considerate ammissibili quelle spese sostenute nell'anno finanziario di riferimento che, in maniera chiara, diretta ed inequivocabile, siano imputate al beneficiario e riconducibili alla proposta progettuale ed indispensabili alla sua realizzazione e comunque comprese nel quadro economico presentato e sue articolazioni.

Nello specifico sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) per attività di informazione, comunicazione e promozione dell'iniziativa (realizzazione e stampa opuscoli, manifesti e cartellonistica, promozione su mezzi carta stampata e/o mezzi radiotelevisivi, etc);
- b) per l'organizzazione dell'iniziativa (affitto locali, affitto spazi espositivi, ospitalità, prestazioni professionali, acquisto premi, etc);
- c) per la realizzazione di iniziative a carattere editoriale o digitale a supporto della promozione dell'iniziativa oggetto della richiesta di contributo (pubblicazioni, guide, pagine web, interviste video, web marketing, social media marketing, ecc);
- d) per l'organizzazione di degustazioni di prodotti tipici, fino a un massimo del 15% del totale delle spese ammesse.

Risultano ammissibili anche le spese generali (canoni di locazione sede, utenze, spese postali, spese di segreteria, personale) debitamente documentate, entro il limite massimo del 10% del totale dei costi ammissibili.

Non sono ammissibili:

- spese relative all'acquisto di beni strumentali durevoli e comunque qualunque spesa avente natura di investimento ai sensi della normativa contabile. Sono beni che possono essere utilizzati anche successivamente alla svolgimento dell'iniziativa (es: apparecchiature tecniche ed informatiche, stand, mobilio,...);
- IVA se dichiarata recuperabile;
- spese non sostenute dal soggetto beneficiario;
- spese non direttamente imputabili all'iniziativa;
- spese non sostenute nell'anno finanziario di riferimento;
- spese in auto-fatturazione o spese a cui è seguito un pagamento in contanti o con metodi non tracciabili;
- spese per compensi di ogni genere da erogare in favore del Presidente e/o legale rappresentante del soggetto richiedente.

Art. 5 Criteri di valutazione per l'ammissione al finanziamento

L'Istituto Regionale per le Ville Venete sostiene finanziariamente le proposte progettuali ritenute di interesse e di prioritaria rilevanza ammettendo a beneficio le proposte progettuali ritenute meritevoli sulla base dei criteri sottoelencati identificativi della qualità e sostenibilità dell'iniziativa;

A) Numero di Ville interessate all'iniziativa e/o numero di enti e organismi coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa oltre al soggetto proponente, fino a 10 punti così ripartiti:

- Uno o due (tra Ville ed enti) - punti 1-2
- Tre/cinque – punti 3-5
- Oltre cinque – punti 10

B) Estensione dell'area geografica interessata, fino a 10 punti:

- comunale – punti 1
- provinciale - punti 3
- interprovinciale - punti 5
- regionale – punti 7
- interregionale/nazionale - punti 10

C) Storicità dell'iniziativa, fino a 5 punti:

- Tra la prima e la quarta edizione: punti 2;
- Tra la quinta e la nona edizione: punti 4
- Decima edizione e oltre: punti 5

D) Grado di attrattività, coinvolgimento e tipologia di pubblico – da 0 a 3

E) Particolare interesse dell'iniziativa in termini di promozione e valorizzazione delle Ville Venete integrata del territorio, con il coinvolgimento di altri settori economici oltre a quello culturale (es: enogastronomico, sportivo, turistico), fino a 3 punti;

F) Multidisciplinarietà e creatività dell'iniziativa proposta e natura innovativa dell'iniziativa stessa, fino a 3 punti;

G) Ottenimento del patrocinio dell'IRVV- punti 1

H) soggetti richiedenti iscritti al Registro delle imprese virtuose in materia retributiva di genere di cui all'art. 3 della LR n. 3/2022 – punti 1

Le richieste di contributo che raggiungono un punteggio pari o superiore a 10 punti potranno essere ammesse a sostegno dell'IRVV, sulla base delle risorse a tal fine stanziato nel bilancio.

Art. 6. Entità del finanziamento

L'importo del contributo è determinato, per ogni domanda ammissibile, in base al punteggio ottenuto ai sensi dell'articolo 5 delle presenti linee guida, come segue:

- Punti da 29 a 36, contributo pari al 50% della spesa ammissibile;
- Punti da 20 a 28, contributo pari al 40% della spesa ammissibile;
- Punti da 10 a 19, contributo pari al 30% della spesa ammissibile.

In ogni caso l'ammontare del contributo non può essere superiore al disavanzo risultante dal bilancio dell'iniziativa.

Resta inteso che qualora l'importo totale delle spese a consuntivo risultasse inferiore rispetto all'importo delle spese preventivate in sede di presentazione della proposta progettuale, il finanziamento sarà ridotto proporzionalmente in modo da mantenere inalterato il rapporto percentuale tra il totale della spesa preventivata e l'importo del finanziamento esistente al momento dell'assegnazione del finanziamento medesimo.

Eventuali variazioni in aumento del piano finanziario non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo deliberato.

L'importo massimo del contributo concedibile è pari a € 40.000,00.

Art. 7. Modalità di presentazione delle proposte progettuali e tempistiche di approvazione

La dettagliata proposta progettuale dovrà essere sottoscritta dal soggetto proponente o suo delegato o rappresentante Legale e corredata da:

- 1) Programma dettagliato delle attività da svolgere completo di crono-programma sottoscritto dal dichiarante;
- 2) Quadro economico (entrate e spese) riferite al progetto/iniziativa oggetto di richiesta di contributo, sottoscritto dal dichiarante;
- 3) Copia dell'Atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente;
- 4) Dichiarazioni sostitutive come da modulistica in allegato.

Le proposte devono essere redatte con la modulistica in allegato e inoltrate tramite PEC all'indirizzo villevenete@pecveneto.it entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Art. 8. Modalità di rendicontazione

Le somme corrispondenti alla partecipazione finanziaria dell'IRVV alla realizzazione delle attività saranno erogate al proponente a seguito della presentazione, da parte di quest'ultimo, della documentazione di rendicontazione sotto elencata:

- a) Relazione comprovante la realizzazione delle attività con specificati il livello di raggiungimento degli obiettivi attesi e la ricaduta degli effetti dell'iniziativa nel territorio regionale. A tal fine potranno essere allegate eventuali rassegne stampa e documentazione a stampa e video.
- b) Bilancio consuntivo dell'iniziativa, con specifico finanziamento IRVV, eventuali altri finanziamenti pubblici e/o privati e quote di autofinanziamento.
- c) Prospetto riepilogativo delle spese sostenute per l'iniziativa, riferite alla quota di partecipazione IRVV, con l'indicazione dei documenti di spesa intestati esclusivamente al soggetto beneficiario del finanziamento;

- d) Fatture quietanziate riferite alla quota di partecipazione IRVV;
- e) Documentazione probatoria del pagamento per l'ammontare della quota di partecipazione IRVV, identificabile in:
- ♣ Bonifico bancario SEPA (anche tramite home banking);
 - ♣ Estratto conto bancario in cui sia visibile l'intestatario del conto corrente, il riferimento alla fattura pagata, la causale dell'operazione;
 - ♣ Modello F24 quietanzato, nel caso di pagamento di ritenute d'acconto e/o oneri per il personale;
 - ♣ Carta di credito/debito aziendale (o intestata al legale rappresentante dell'ente/Associazione) o estratto conto della stessa in cui sia visibile l'intestatario della carta, le ultime 4 cifre della carta, l'importo pagato con l'indicazione del fornitore e la data dell'operazione;
 - ♣ Titoli di viaggio nominali (le spese di viaggio ammissibili sono quelle direttamente sostenute dai soggetti parte attiva nell'evento e non da eventuali accompagnatori);
 - ♣ Ricevuta per prestazione occasionale firmata. La documentazione dovrà essere trasmessa a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di conclusione dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento, salvo diversa comunicazione.

Potrà essere concesso un acconto, a discrezione dell'IRVV, per una quota che ammonti al massimo al 50% dell'importo finanziato, esclusivamente previa presentazione di documentazione contabile attestante l'avvenuto pagamento delle somme per cui si chiede l'erogazione dell'acconto. La richiesta di liquidazione dovrà essere presentata secondo la modulistica in allegato.

La documentazione originale relativa alle spese e alle entrate dovrà essere conservata, per cinque anni, presso la sede legale del soggetto beneficiario, a disposizione per eventuali controlli a campione che l'IRVV potrà disporre. La quota finanziaria di partecipazione dell'IRVV all'iniziativa verrà ridotta proporzionalmente in caso di spese ammissibili rendicontate e documentate inferiori all'importo del finanziamento IRVV.

Art. 9. Obblighi dei beneficiari

I beneficiari del finanziamento dell'IRVV hanno l'obbligo di realizzare l'iniziativa nei modi e tempi indicati nel progetto, entro l'anno di riferimento del finanziamento. Il beneficiario del finanziamento è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali ritardi o variazioni nell'esecuzione del progetto, precisandone le motivazioni. In casi particolari, a seguito di motivata richiesta da parte del soggetto proponente, con apposito Decreto del Direttore dell'IRVV, sarà possibile destinare le risorse già impegnate, alla realizzazione di una lieve modifica della proposta progettuale, che risulti comunque attinente e compatibile con il progetto originario ammesso a finanziamento. Il soggetto proponente si impegna a dichiarare, in sede di presentazione della domanda di inserimento, l'eventuale richiesta di finanziamento presentata per la medesima iniziativa ad altri enti pubblici. Resta inteso che non può essere disposto più di un finanziamento pubblico sulla medesima iniziativa.

Il beneficiario, qualora sia tenuto, si impegna ad ottemperare agli obblighi di trasparenza sulle erogazioni pubbliche di cui al D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) limitatamente all'art. 35 convertito in L. 58/2019. che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017.

L'IRVV si riserva di effettuare appositi controlli con riferimento all'adempimento di tale obbligo.

Art. 10. Pubblicizzazione e comunicazione della partecipazione dell'IRVV

Ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative che saranno ammesse a finanziamento dovrà evidenziare la partecipazione dell'IRVV nelle forme adeguate e nel rispetto delle regole in materia di comunicazione istituzionale e sull'immagine coordinata dell'IRVV: per dette attività non sarà riconosciuto alcun compenso al soggetto organizzatore.

INIZIATIVE DA SVOLGERSI PRESSO LE VILLE VENETE IN GESTIONE ALL'IRVV.

Le iniziative potranno essere realizzate presso una o più Ville Venete di proprietà regionale in gestione all'Istituto Regionale per le Ville Venete.

In tal caso l'IRVV concede le Ville in uso gratuito, in deroga al tariffario previsto per l'utilizzo da parte di terzi delle medesime Ville.

Sarà garantita la messa a disposizione degli spazi e la copertura delle sole spese di utenze e pulizia.

Non saranno permesse iniziative presso le Ville in gestione nel periodo di Dicembre/Febbraio di ogni anno, salvo eventi di particolare rilievo e valenza culturale che la Direzione ritenga di sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione.